



COMUNE DI PISCINA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.4

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove**, addì **diciannove**, del mese di **marzo**, alle ore **21:00** nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale del quale sono membri i signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
CERESOLE Enrico	SINDACO	Si
BASSO Edda	VICE SINDACO	Si
CARITA' Daniele Giuseppe	CONSIGLIERE	Si
MARTELLO Mirko	CONSIGLIERE	Si
MOLINERO Massimo	CONSIGLIERE	No
GHIANO Enrico	CONSIGLIERE	Si
CASTAGNO Davide	CONSIGLIERE	Si
BASTA Carmelina	CONSIGLIERE	Si
RAFFAELE Michele	CONSIGLIERE	No
DOVIO Roberto	CONSIGLIERE	Si
AGODINO Paola	CONSIGLIERE	Si
VIOTTO Massimiliano	CONSIGLIERE	Si
CARTA Gemma	CONSIGLIERE	Giust.
Totale Presenti:		10
Totale Assenti:		3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **dr. Ezio CAFFER** il quale provvede alla redazione del presente verbale..

Essendo legale il numero degli intervenuti, **CERESOLE Enrico** nella sua qualità di **SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- i commi 2 e 3 dell'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, riguardano l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
- ai sensi della citata norma i comuni con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
- l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a);
- l'art. 1, comma 7, D.L. 27 maggio 2008, n. 93 aveva stabilito che, dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso *“e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, era sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.”*;
- con propria deliberazione n. 41 del 29.12.2008 si era approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF che prevedeva un'aliquota unica di compartecipazione nella misura di 0,40 punti percentuali;

Vista la legge 11.12.2016 n.232 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.297/2016.

VISTO l'art. 2 comma 1 a) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2016, pubblicato in G.U. serie generale del 21 aprile 2016, che dispone che *“Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedenza in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (...). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate omissis...).In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale”*

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2019 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,6% al fine di finanziare le spese correnti previste nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione (art. 4, comma 1 quinquies, del D.L.16/2012 convertito nella L.44/2012).

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000 espresso dal Responsabile del servizio finanziario.

Tutto ciò premesso

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

presenti:10

votanti:10

voti favorevoli:10

DELIBERA

Di stabilire per l'anno 2019 l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,60%, confermando l'aliquota stabilita per l'anno 2018;

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo, al fine di consentirne la sua applicazione;

Visto l'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

A seguito di votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

presenti:10

votanti:10

voti favorevoli:10

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma4, del D.Lgs.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
CERESOLE Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
dr. Ezio CAFFER